

**COMUNE DI SAINT-MARCEL**



**COMMUNE DE SAINT-MARCEL**

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 42 DEL 28/12/2023**

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2024**

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 17:00 nella sala consiliare, regolarmente convocato, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di convocazione il Consiglio comunale nelle persone dei Signori:

<b>NOME</b>	<b>FUNZIONE</b>	<b>PRESENZA</b>
<b>BIONAZ ANDREA</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Si</b>
<b>BLANC LETIZIA</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Si</b>
<b>ARTAZ LARA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Si</b>
<b>CAIRO GIUSEPPE CIRIACO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Si</b>
<b>VILLANI MATHIEU</b>	<b>Assessore</b>	<b>Si</b>
<b>AVATI CINZIA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Si</b>
<b>BLANC PAOLO</b>	<b>Consigliere</b>	<b>No</b>
<b>BRUNOD DAVIDE</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Si</b>
<b>FORESTIERO ALESSANDRO</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Si</b>
<b>GRANGE ALESSANDRO</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Si</b>
<b>NAPOLI CHIARA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Si</b>
<b>PELLISSIER ANNIE</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Si</b>
<b>RAMBELLI DOMENICO</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Si</b>
<b>ROGATO VINCENZO</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Si</b>
<b>SOLERTE JEAN MICHEL</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Si</b>

**Totale Presenti: 14**

**Totale Assenti: 1**

Assiste l'adunanza Il Segretario dell'Ente Locale Stefania Travasa che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza Il Sindaco Andrea Bionaz.

Constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2024**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamato** l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, ai sensi del quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

**Visto** l'articolo 29 della legge regionale 11 dicembre 2015, n.19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali.) con il quale si stabilisce che «Gli enti locali approvano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge regionale»;

**Visto** l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), il quale prevede che: «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.»;

**Visto** l'articolo 151, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.), ai sensi del quale gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario al 31 dicembre;

**Vista** la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo e ha disciplinato la nuova IMU;

**Preso atto**, in particolare, che l'articolo 1 della legge 160/2019 stabilisce:

- al comma 756 che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.lgs. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze;
- al comma 757 che, in ogni caso, anche se non si intende diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la deliberazione di approvazione delle aliquote, per essere idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771, deve contenere un apposito prospetto che deve essere elaborato accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale;
- al comma 767 che le aliquote IMU e i regolamenti hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento a condizione che gli stessi siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento

delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della suddetta pubblicazione, il Comune abbia inserito il prospetto delle aliquote e il regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**Richiamato** il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 7 luglio 2023 ad oggetto *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;

**Atteso** che il decreto sopra citato ha individuato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) e le modalità di elaborazione e successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del prospetto di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 160/2019;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 7 del decreto sopra richiamato, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui al Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2024;

**Preso atto** che, l'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legge 29 settembre 2023, n. 132, (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali), convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 recita: *“1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.”*;

**Visto** il comunicato del Ministero delle Finanze del 23 marzo 2021 il quale dispone, riguardo alle aliquote IMU, che:

*“Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell'IMU relativi all'anno 2021, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2020. Ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l'anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell'atto – come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – e non il prospetto delle aliquote previsto dall'art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 (si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).”*;

**Considerato** che, a seguito della proroga dell'obbligo di applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2023, rimangono tuttora attuali le precisazioni di cui al sopra citato comunicato del Ministero delle finanze;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 8 in data 21 febbraio 2023 di determinazione delle aliquote d'imposta per il decorso anno 2023, aliquote che questa amministrazione intende confermare anche per il corrente anno 2024;

**Visto** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data 31 luglio 2020;

**Visti:**

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- lo Statuto comunale;

- il bilancio di previsione 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 21 febbraio 2023 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 23 febbraio 2023, assegnazione delle quote di bilancio ai Responsabili dei servizi per l'anno 2023;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

**Attesa** la competenza del Consiglio nell'adozione del presente atto, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), dello Statuto comunale;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio associato finanziario e contabile in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del TUEL e dell'art. 5, comma 1, lettera b), del vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Segretario dell'ente locale in ordine alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta) e dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

**Con** votazione in forma palese, espressa per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

- Consiglieri presenti: n.14
- Consiglieri votanti: n.14
- Voti favorevoli: n.14
- Voti contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno

**Visto** l'esito della votazione;

### **DELIBERA**

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, per l'anno 2024:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,00 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	Esclusi
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	Esclusi
Aree edificabili	7,6 ‰
Terreni agricoli	Esclusi
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,6 ‰
Altri fabbricati	7,6 ‰

3. **di confermare**, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
4. **di confermare** che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2024, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da

effettuarsi entro il 28 ottobre 2024;

5. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
6. **di dare atto** che il Servizio tributi associato dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis è responsabile dell'esecuzione della presente deliberazione e che il Segretario dell'ente è responsabile della pubblicazione sul sito web di cui al punto 5).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Andrea Bionaz

Il Segretario dell'Ente Locale  
Stefania Travasa

(atto sottoscritto digitalmente)